

# COMMISSIONE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1972

relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo

(72/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 12 della citata direttiva, alcuni coefficienti forfettari di rendimento da applicare alla generalità delle imprese che effettuano un determinato genere di operazioni di perfezionamento possono essere fissati in base ai dati reali preventivamente accertati quando le circostanze lo giustificano e specialmente quando si tratta di operazioni di perfezionamento effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite e riferentisi a merci che presentano caratteristiche più o meno costanti e dalle quali si ottengono prodotti compensatori di qualità costante ;

considerando che un esame approfondito ha permesso di enucleare un certo numero di operazioni che soddisfano le condizioni del citato articolo, in particolare per quanto riguarda sia le condizioni tecniche nelle quali esse vengono effettuate, sia le caratteristiche costanti delle merci che ne formano l'oggetto e dei prodotti che ne vengono ricavati ;

considerando che è opportuno fissare sin d'ora coefficienti forfettari di rendimento basati su dati reali per taluni prodotti agricoli per i quali si impone urgentemente l'applicazione dell'articolo 12 della citata direttiva ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato del perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

### *Articolo 1*

La presente direttiva fissa, negli allegati I e II, colonna 3, i tassi forfettari di rendimento che le autorità competenti di ciascuno Stato membro dovranno applicare qualora le operazioni di perfezionamento attivo riguardino le merci elencate alla colonna 1 e servano all'ottenimento dei prodotti compensatori di cui alla colonna 2.

### *Articolo 2*

Quando, all'atto dell'applicazione dei tassi forfettari di rendimento di cui all'articolo 1, uno Stato membro ritiene che in determinati casi non sussistano le condizioni prescritte all'articolo 12 della direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo che sono state prese in considerazione per la fissazione di detti tassi di rendimento, lo Stato membro ne informa la Commissione che consulta immediatamente il Comitato del perfezionamento attivo.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° aprile 1972.

### *Articolo 4*

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1972.

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

## ALLEGATO I

## REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

MERCİ NON COMPRESSE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO RISULTANTI DALLA  
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

(Regolamento (CEE) n. 204/69)

## Tassi forfettari di rendimento

Denominazione e quantità di prodotti importati	Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1	2		3
10.01 B	Frumento (grano) duro (100 kg)	19.03 B I	Paste alimentari, altre non contenenti farina o semolino di grano tenero, di tenore in ceneri sulle materie secche : — inferiore a 0,95 % a) paste alimentari 60 kg b) farinetta 15 kg c) crusca o cruschetto 20 kg — uguale o superiore a 0,95 % e inferiore a 1,30 % a) paste alimentari 66,6 kg b) farinetta 8 kg c) crusca o cruschetto 20 kg — uguale o superiore a 1,30 % a) paste alimentari 75 kg b) crusca o cruschetto 19 kg
10.05 B	Granoturco altro (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2	Sorbitolo in soluzione acquosa : Sorbitolo N.C. 70 % 65,9 kg <sup>(1)</sup> Trebbia 24 kg o trebbia 19,5 kg glucine 4,5 kg Olio di germe 2,9 kg Panelli di germe 3,2 kg o
		29.04 C III a) 1 o a) 2	Sorbitolo in soluzione acquosa : Sorbitolo C. 70 % 57,9 kg <sup>(2)</sup> Trebbia 24 kg o trebbia 19,5 kg glucine 4,5 kg Olio di germe 2,9 kg Panelli di germe 3,2 kg o

<sup>(1)</sup> Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 46,1 di sorbitolo anidro per kg 100 di granoturco.<sup>(2)</sup> Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 40,5 di sorbitolo anidro per kg 100 di granoturco.

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		3
		29.04 C III b) 1 o b) 2	<i>Sorbitolo altro:</i> Sorbitolo in polvere Trebbia o trebbia glucine Olio di germe Pannelli di germe	40,7 kg 24 kg 19,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 3,2 kg
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi (100 kg)	ex 21.07 A II	Riso precotto <sup>(1)</sup>	57,47 kg
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi (100 kg)	ex 19.05 B	« Puffed Rice »	60,6 kg
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi (100 kg)	ex 21.07 A II	Riso precotto <sup>(1)</sup>	84 kg
11.08 A IV	Fecola di patate (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo N.C. 70 % o	98,72 kg <sup>(2)</sup>
		29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo C. 70 % o	86,73 kg <sup>(3)</sup>
		29.04 C III b) 1 o b) 2	<i>Sorbitolo altro:</i> Sorbitolo in polvere	60,97 kg
ex 11.08 A V	Fecola di sago (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo N.C. 70 % o	95,53 kg <sup>(4)</sup>
		29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo C. 70 % o	83,94 kg <sup>(5)</sup>
		29.04 C III b) 1 o b) 2	<i>Sorbitolo altro:</i> Sorbitolo in polvere	59 kg
ex 11.08 A V	Fecola di manioca (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo N.C. 70 % o	106,12 kg <sup>(6)</sup>
		29.04 C III a) 1 o a) 2	<i>Sorbitolo in soluzione acquosa:</i> Sorbitolo C. 70 % o	93,24 kg <sup>(7)</sup>
		29.04 C III b) 1 o b) 2	<i>Sorbitolo altro:</i> Sorbitolo in polvere	65,54 kg

<sup>(1)</sup> Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

<sup>(2)</sup> Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 69,1 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di patate.

<sup>(3)</sup> Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 60,7 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di patate.

<sup>(4)</sup> Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 66,9 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di sago.

<sup>(5)</sup> Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 58,8 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di sago.

<sup>(6)</sup> Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 74,3 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di manioca.

<sup>(7)</sup> Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 65,3 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di manioca.

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		3
ex 17.01	Zucchero bianco (100 kg)	<i>Mannite e sorbitolo :</i>		
		29.04 C II	Mannite	16 kg
		29.04 C III a) 2	Sorbitolo C. 70 %	111,4 kg <sup>(1)</sup>
			o	
		29.04 C II	Mannite	16 kg
		29.04 C III b) 2	Sorbitolo in polvere	78 kg
17.03	Melassi, anche decolorati (100 kg)	21.06 A II a)	Lieviti di panificazione secchi	23,5 kg <sup>(2)</sup>
		21.06 A II b)	Lieviti di panificazione altri	80 kg <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 78 di sorbitolo anidro per 100 kg di zucchero bianco.

<sup>(2)</sup> Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche di 95 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotte al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotte al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da ripresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotte al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotte al 52 % di zuccheri totali.

<sup>(3)</sup> Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche del 28 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotte al 48 % di zuccheri totali o da melassi di canna ridotte al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da ripresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotte al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotte al 52 % di zuccheri totali.

## ALLEGATO II

## REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

## MERCİ COMPRESSE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO

## Tassi forfettari di rendimento

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		
04.05 A I b)	Uova in guscio (100 kg)	04.05 B I a) 2	1. Uova sgusciate, liquide o congelate	86 kg
			o	
		04.05 B I b) 1 e 2	2. a) Giallo d'uova, liquido o congelato	33 kg
		ex 35.02 A II a) 2	b) Ovoalbumina, liquida o congelata	53 kg
			o	
		04.05 B I a) 1	3. Uova sgusciate, essicate	21,8 kg
		o		
		04.05 B I b) 3	4. a) Giallo d'uova, essicato	15,2 kg
		ex 35.02 A II a) 1	b) Ovoalbumina, essicata (in cristalli)	7,4 kg
			o	
		ex 35.02 A II a) 1	Ovoalbumina, essicata (in un'altra forma per esempio in fogli, scaglie, polveri, ecc.)	6,5 kg
04.05 B I a) 2	Uova sgusciate, liquide o congelate (100 kg)	04.05 B I a) 1	Uova sgusciate, essicate	25,4 kg
04.05 B I b) 1 e 2	Giallo d'uova, liquido o congelato (100 kg)	04.05 B I b) 3	Giallo d'uova, essicato	46,2 kg